

UN CRIMINOLOGO
TRA POSITIVISMO E SCETTICISMO
ADOLFO ZERBOGLIO

GIANVITTORIO PISAPIA (*)

SOMMARIO: 1. - Cenni introduttivi. — 2. - Zerboglio positivista. — 3. - Le critiche alla Scuola Positiva. — 4. - Considerazioni conclusive.

1. - *Cenni introduttivi*

« In un certo senso, il *delitto* non esiste, come non esiste il *diritto* per quanto dell'uno e dell'altro si discorra continuamente per i ' connotati ' sommari che li contraddistinguono »: chi scrive è Adolfo Zerboglio (1866-1952), allievo di Lombroso all'Università di Torino dal 1885 al 1888, esponente della Scuola Positiva, nei confronti della quale divenne critico serrato a seguito dell'involuzione « totalitaria » che la Scuola aveva subito.

La rilettura delle ultime opere di Zerboglio e in particolare de *L'uomo delinquente*, pubblicato nel 1924 (1), indica come troppo spesso l'odierna antropologia criminale abbia costruito le novità delle proprie indicazioni teoriche sulla base di una revisione che non teneva in debito conto le contraddizioni interne allo stesso positivismo criminologico, contraddizioni emerse dal dibattito tra positivisti che si era sviluppato

(*) Professore incaricato di criminologia nell'Università degli Studi di Padova.

(1) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente* (*Note critiche di un positivista « aggiornato »*), Alpes, Milano 1924 (ristampa anastatica a cura delle Edizioni Decembrio, Milano 1983).

nei primi anni del Novecento, e che vide Zerboglio — avvocato, professore universitario, uomo politico — tra le personalità più significative.

Un'attenta lettura dei richiami presenti nell'*Uomo delinquente* e nel *Cesare Lombroso* (2) mostra che non era possibile alcun aggiornamento del positivismo criminologico.

Il lavoro del 1924, dedicato alla critica della nozione di « uomo delinquente », è il segno più evidente di questa impossibilità. Anche perché a Zerboglio, come d'altronde ad altri positivisti critici, era mancata l'intuizione di un modello culturale e ideologico alternativo nel quale inserire una revisione dei postulati della Scuola Positiva.

L'opera di Zerboglio è quindi di estrema importanza in quanto indica come il punto più debole del movimento positivista fosse proprio quello che è sembrata costituirne la disciplina essenziale: l'antropologia criminale.

È in questa ottica che va riletto *L'uomo delinquente*, volume la cui memoria è andata sfumando nel tempo. Si tratta di un'opera scomoda in quanto da una parte non ha la pretesa di sostituire altre certezze alle certezze positivistiche e quindi si pone come messaggio di crisi; dall'altro si colloca, con quella carica di scetticismo provocatorio che la caratterizza, ancora dentro il discorso positivista. L'intersecarsi di questi due aspetti spiega forse perché questo lavoro non sia divenuto patrimonio del dibattito criminologico più recente, neppure di quello che si pone strategicamente in chiave antipositivista.

Parlare di Zerboglio criminologo non rischia di apparire una forzatura solo se alla figura del criminologo viene affiancata quella del giurista (3), alla quale è stato già attri-

(2) A. ZERBOGLIO, *Cesare Lombroso*, Formiggini, Genova 1912.

(3) Zerboglio è infatti innanzitutto un giurista (anche se negli anni giovanili coltivò, più che le discipline giuridiche, l'antropologia criminale). È importante non sottovalutare questo aspetto per via del significativo intreccio tra diritto penale, antropologia, criminologia e sociologia che caratterizza, sin dall'inizio, il tentativo di studiare « scientificamente » il fenomeno della criminalità. Essere criminologi significa anche, agli albori del positivismo penale, mettere sotto verifica le certezze del diritto penale. La criminologia, può essere utile ricordarlo, non esisteva ancora quale progetto complessivo di costruzione disciplinare, ma solo quale sforzo intellettuale teso a individuare i fattori determinanti la realtà della criminalità. Sul connubio tra antropologia criminale e diritto penale si veda G. V. PISAPIA, *Fondamento e oggetto della criminologia*, Cedam, Padova 1983.

buito il ruolo che gli appartiene all'interno di quella tendenza definita « socialismo giuridico » (4).

Sbriccoli sottolinea giustamente come il socialismo giuridico fosse una tendenza composita, nella quale possono essere collocati darwinisti come Cogliolo e Vadalà Papale, solidaristi come Salvioli, evoluzionisti come D'Aguanno, democratici repubblicani come Colajanni, crispini come Cimbali negli Anni Ottanta e Vaccaro negli Anni Novanta, zanardelliani come Gianturco, radicali come Impallomeni e Pozzolini, positivisti socialisti come Ferri e Majno, positivisti di « destra » come Brugi.

In particolare, analizzando i rapporti tra i giuristi e il loro impegno politico in campo socialista, Sbriccoli rammenta tre livelli specifici nei quali è possibile assolvere a compiti di diretta rilevanza politica: il primo è quello scientifico; il secondo è quello caratterizzato dall'importante funzione di avvocati socialisti; il terzo è quello della divulgazione culturale e politica.

Per quanto riguarda l'attività scientifica di Zerboglio, passando in rassegna le sue pubblicazioni ci si rende conto che agli studi caratterizzati da interessi socio-giuridici e politici, fecero seguito lavori di taglio più accademico ed esegetico (5); per quanto concerne il secondo livello d'impegno, si possono ricordare le numerose battaglie legali nelle quali Zerboglio fu impegnato (6); infine, per quanto riguarda la divulgazione culturale e politica, può essere utile riferirsi

(4) M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, tomo I, pp. 557-642. Sul socialismo giuridico si veda tra gli altri: P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico* (I, « Le scuole del diritto privato sociale » e II, « Crisi e tramonto del movimento »), in *Politica del diritto*, 1970, pagg. 241-268, pagg. 387-403; G. NEPPI MODONA, *Una scuola « dimenticata »: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in *Giustizia e Costituzione*, II, 4, 1971, pagg. 29-33; U. GUERINI, *Socialismo giuridico e diritto penale*, in *Politica del diritto*, V, 1974, pagg. 431-473; infine, i due tomi dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, *Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture*, a cura di P. GROSSI.

(5) Una bibliografia parziale delle opere di Zerboglio in M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, tomo II, in particolare le pagg. 1007-1013.

(6) Lo stesso Zerboglio ricorda che tra il 1890 e il 1902 per i soli reati previsti dall'art. 247 del codice penale Zanardelli (apologia di un fatto che la legge prevede come delitto; incitamento all'odio fra le classi sociali) si era trovato a difendere un alto numero di accusati in oltre 40 processi.

allo scritto *Il socialismo e le obiezioni più comuni* del 1895 (7), agli articoli apparsi su « Critica sociale » e su altre riviste, alle numerose conferenze che tenne in tutta Italia.

Quanto alla valenza e allo spessore del socialismo di Zerboglio, in questa sede interessa sottolineare come il suo pensiero vada inserito in una concezione della lotta di classe fortemente caratterizzata da elementi di darwinismo sociale, vada collocato all'interno di un'idea di rivoluzione come fatto legato all'inevitabile anche se lento evolversi della dinamica sociale in senso progressista, sia intessuto di un « umanesimo » che in parte può spiegare le scelte di Zerboglio all'interno degli schieramenti del partito socialista (8).

« È un fenomenale errore — scrive tra l'altro Zerboglio — quello di identificare la *rivoluzione* con la rivoluzione violenta, dimenticando che l'una è la conseguenza logica dell'evoluzione e l'altra è uno sforzo contro natura dell'evoluzione medesima ». E ancora: « La rivoluzione violenta potrà probabilmente accadere e forse accadrà — e v'è da rabbrivire a pensarvi —, ma non per la propaganda socialista, sibbene nonostante la propaganda socialista. Essa potrà accadere in risposta alla violenza quotidiana della classe dominante, che semina con i suoi arbitrii, le sue prepotenze, i dolori che rovescia sulle famiglie, una libidine insaziabile di vendette (9).

(7) A. ZERBOGLIO, *Il socialismo e le obiezioni più comuni*, Sandron, Palermo 1895.

(8) Zerboglio fu tra i fondatori, nel 1912, del Partito socialista riformista con Bissolati. Di utile lettura può essere l'articolo *Il significato e le conseguenze del congresso socialista di Modena*, in *Nuova Antologia*, fasc. 957, 1 novembre 1911, pp. 150-154. Zerboglio era entrato nel movimento socialista, in cui rappresentò sempre la tendenza moderata nel 1892. Nel 1897 presenta la propria candidatura politica ad Alessandria ma non viene eletto per pochi voti. Viene però eletto, nello stesso collegio, nel 1904. Nel 1912 si dimette da deputato per divergenze con il suo partito sulla valutazione dell'impresa libica e perché vede consolidarsi quella spinta rivoluzionaria alla quale si era sempre opposto. Allo scoppio della guerra ritiene inevitabile l'intervento dell'Italia e si schiera apertamente con gli interventisti. Nel 1919 accetta la candidatura nel vecchio collegio di Alessandria a nome dei combattenti, viene nuovamente eletto e si iscrive al gruppo di rinnovamento di cui fu presidente. Membro della giunta delle elezioni durante la 25ª legislatura, il 20 settembre 1934 viene nominato senatore per le sue benemeritenze patriottiche e scientifiche. Con il sopraggiungere dell'era dittatoriale abbandonò tuttavia lo scanno senatoriale, per essere nominato nuovamente senatore nella prima legislatura repubblicana in quanto non era mai stato iscritto al partito nazionale fascista.

(9) Scrive ancora Zerboglio: « Se la rivoluzione avverrà i socialisti non ne avranno colpa. I socialisti sanno che la rivoluzione violenta è un cumulo orrendo d'orrori, ed essi che pure sono legati al mondo da dolcissimi affetti, non sognano di sanguinose riscosse cieche nel loro cammino, di distruzione e di strage » (A. ZERBOGLIO, *Il socialismo...*, cit., pagg. 142-147). Per una visione più completa del socialismo di Zerboglio si rinvia ancora al lavoro di M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, cit., in particolare alle pagg. 615-618.

Zerboglio criminologo: operate queste premesse la frantumazione della sua figura può aiutare a valutare appieno anche il suo ruolo di penalista, avvocato, uomo politico, frammenti tutti di una personalità che dalle certezze positiviste iniziali è passato gradualmente alle oscillazioni della maturità, attraverso un processo di continua autocritica (10).

2. — ZERBOGLIO POSITIVISTA

Discepolo di Lombroso, Zerboglio scrive di essere stato « trascinato » da questo maestro « geniale, ardito, invisibile al mondo ufficiale, — e perciò, ad un giovane, maggiormente simpatico » (11). Dall'insegnamento del padre fondatore dell'antropologia criminale, Zerboglio afferma di essere stato portato a deprezzare la Scuola Classica più « per la scarsa nozione da me posseduta del suo vasto e profondo contenuto, che per i suoi reali difetti ». Successivamente, spinto a riflettere su questi entusiasmi, la stessa criminologia « nella sua più complessa nozione, di fenomeno antropologico, sociologico, giuridico », gli apparve « assai differente da quella per l'innanzi percepita e compresa » (12).

Studio tra gli antesignani del movimento positivista penale, collabora sin dal 1889 a numerose riviste (13). I temi trattati sono i più vari, quali « Il giuramento dei militari », « Sulla mancanza del carattere », « Il delitto politico », « La camorra », « Sulla prostituzione »; il taglio è prevalentemente

(10) « Dello Zerboglio — scrive PAOLO ROSSI — è ammirevole l'incessante autocritica. Di lui vogliamo ricordare, specialmente, alcune pagine recentissime, apparse nel volume degli scritti in memoria di Edoardo Massari, che riassumono in modo significativo le preoccupazioni dominanti in questo momento la filosofia del diritto penale; pagine destinate a rimanere e a testimoniare l'insaziato bisogno di indagine di un nobile spirito » (*Scetticismo e dogmatica nel diritto penale*, Principato, Messina 1937, pag. 175).

(11) Zerboglio ricorda che Lombroso possedeva un'eloquenza grandemente suggestiva e che le sue intuizioni erano piene di fascino, « mentre quanto esprimeva con calore di apostolo, rispondeva all'ambiente saturo delle teorie monistiche, evoluzionistiche, che oggi fanciullescamente si deridono, ed allora si sopravvalutavano » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pagg. 10-11).

(12) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 11.

(13) Tra queste « Cuore e critica », la « Gazzetta letteraria », « La tribuna giudiziaria », « Critica sociale », « L'anomalo », « La scuola positiva », « L'archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale ».

sociologico e giuridico, lo stesso che si ritrova nel suo primo volume *L'alcoolismo. Studio sociologico-giuridico* (14).

Nel lavoro sull'alcoolismo l'autore si propone di « ricercare l'estensione e l'intensità dell'ubriachezza e dell'alcoolismo al giorno d'oggi; esaminare il loro comportarsi e procedere attraverso i tempi; studiare le leggi ed i provvedimenti che si stabilirono e si presero contro; tentare infine di scoprirne le influenze, le cause, i rapporti, indagando i rimedi possibili e giovevoli ad esperirsi ».

Egli raccoglie il maggior numero di dati e documenti (con quella sopravvalutazione della statistica che caratterizzava gli studi di quei tempi) per discutere e analizzare, con i criteri delle diverse scuole, « la questione della responsabilità dei beoni », al fine di contribuire a offrire un « argine » al fenomeno dal momento che « la tendenza alle bevande spiritose, assume, oggi più che mai un'attitudine pericolosa ».

Già in questo lavoro sono presenti le preoccupazioni che caratterizzeranno il pensiero e l'opera di Zerboglio, indirizzati a individuare linee di politica penale e anticriminale al fine di pervenire (e se necessario reprimere) fenomeni sociali considerati pericolosi, senza dimenticare, tuttavia, il ruolo, diretto e indiretto, che la società gioca nel « creare » criminalità (15).

(14) Questo lavoro, che era la sua tesi di laurea rivista e ampliata, era stato preceduto da *Nervosismo ed alcoolismo*, in *L'Anomalo*, III, 1891, pagg. 287-290; *La cura sociale dell'alcoolismo*, in *La Scuola positiva*, I, 1891, pagg. 531-534; e seguito da *Alcoolismo e criminalità*, Società Umanitaria, Milano 1909 e *Provvedimenti legislativi contro l'alcoolismo*, Relazione al VI Congresso nazionale per la lotta contro l'alcoolismo (Milano 30-31 ottobre 1910), Milano 1911.

(15) Non è un caso che Zerboglio, conosciuto più come positivista che come critico del positivismo, venga ricordato soprattutto per questo lavoro: infatti è quello che maggiormente rispecchia l'impronta positivista. A parte l'uso sovrabbondante di statistiche e di riferimenti storici, è soprattutto l'impianto culturale che fa individuare Zerboglio quale allievo di Lombroso (già influenzato a sua volta da Ferri). L'autore accoglie la teoria ferriana dei fattori, anche se ritiene che debba essere integrata dallo studio dei rapporti tra alcoolismo e criminalità, alcoolismo e suicidio, ecc. e ancor più dall'analisi dei rapporti tra alcoolismo e circostanze speciali quali il clima, ecc. Tra i fattori sociali, quello dell'assetto economico è ritenuto il più importante. Quanto alla miseria, Zerboglio sintetizza così il suo pensiero: « Tenendo conto di quanto scrissero i vari autori in proposito, e tenendo conto dell'osservazione personale, che mi mostrò spesso il criminale alla ricerca del superfluo e, viceversa, l'uomo veramente onesto conservantesi tale anche di fronte alla più cruda deficienza del necessario, io credo, che, la miseria costituisca sì un fatto criminogeno, ma non il principale. La miseria interviene indirettamente, come produttrice di degenerazioni che daranno luogo ad atti delittuosi, ma ha un'assai scarsa efficacia se non collude con un organismo fisio-psichicamente inferiore » (A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 238).

Un discorso specifico merita, secondo Zerboglio, il problema del «nervosismo», il «grande accusato di tutti i delirii, di tutti i perversamenti, di tutte le stranezze dei nostri tempi» (16). Su che cosa si dovesse intendere per nervosismo o nevrosi non era, nella seconda metà dell'Ottocento, ben determinato; è riconosciuto tuttavia che la caratteristica particolare di questo fenomeno «è che questo consiste in un disturbo funzionale del sistema nervoso, e, non nella lesione strutturale degli organi, a cui fanno capo i sintomi del nervosismo medesimo» (17).

Quali sono i rapporti tra nervosismo e alcoolismo? Il primo rapporto è dato, secondo Zerboglio, dal fatto che «fra gli effetti patologici del nervosismo, prevale quello, d'una tendenza spiccata agli inebbrianti e d'una minor resistenza (salvo eccezioni) dei nevrosici all'azione degli spiritosi». Il secondo rapporto sta nel fatto che «le cause del nervosismo, si rintracciano appunto nei paesi più beoni, e principalmente con alcoolismo in via di crescita, onde sorge che, l'alcoolismo si mostra l'indice della neurastenia, dalla quale deriva». Il nervosismo «produce l'alcoolismo, ma i motivi del nervosismo predominano appo i popoli sempre più alcoolisti e per logico raziocinio si deve ritenere che fra alcoolismo e nervosismo corrano le più strette relazioni» (18).

Da un punto di vista eziologico il nervosismo si collega alla immensa questione sociale, è l'avvertimento «più tragico che, la natura ribelle, faccia ai difensori della nostra costituzione sociale». Esso è «un portato diretto dell'individualismo, che conduce ad una lotta sfrenata degli uomini fra di loro, e li obbliga a combattersi o sfruttarsi senza tregua e senza pietà» (19).

(16) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 241.

(17) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 243.

(18) *Ibidem*.

(19) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 248. Si dia uno sguardo, scrive Zerboglio, al tenore di vita imposto dalla società. Se si tratta di un commerciante, di un industriale, di un impresario, di un banchiere, eccoli continuamente agitati, incerti, timorosi sul successo della propria impresa, sul valore che piglieranno i titoli di borsa, sulla produzione che eleverà o abbasserà il prezzo delle proprie merci, sulla probabilità della guerra che chiuderà le frontiere e impedirà gli sbocchi del proprio commercio. Costoro, sottolinea Zerboglio, sono candidati al nervosismo e presto o tardi anche all'alcoolismo. Si entri poi in un opificio, per esempio una fabbrica di tessuti. Vi sono macchine complicatissime sempre in funzione con rumore stridente, monotono, che non dà mai pace. Operai e operaie che vivono in quell'ambiente, saturo di aria cattiva, intenti al loro lavoro con una fissità rigida a garanzia della propria

Il fatto di considerare il nervosismo come il fattore più manifesto dell'alcoolismo non convince Manes, il quale giudica la conclusione alla quale perviene Zerboglio « incompleta ». Che cosa è, si domanda Manes, « cotesto nervosismo, concetto troppo vago e inafferrabile, messo in voga dagli Americani, se non quella febbre di pervenire, accresciuta da tutte le difficoltà che si incontrano lungo la via, da un lato, e dall'altro quello stato d'inquietudine e d'incertezza continua che assedia le classi lavoratrici; e il continuo enorme sciupio di forza nervosa che accompagna l'una e l'altro e che è frutto della forma attuale di produzione e di distribuzione della ricchezza, sovraccarica di antagonismi, di contraddizioni, di interessi cozzanti? E perché allora non risalire alla causa prima e vera? La quale poi non deve a parer mio cercarsi davvero nell'aumentato desiderio di godere dei popoli d'oggi, i quali a mille altre forme di godimento potrebbero abbandonarsi anzi che a quella micidiale prodotta dall'alcool, se essa non rappresentasse come un coefficiente d'energia da dover necessariamente aggiungere a quella individuale per poter più facilmente correre il palio della vita nella difficile arena della società moderna » (20).

Zerboglio, sentendosi attaccato da un autore che egli considera un « tardo-positivista », risponde, come sottolinea Sbriccoli, da padre nobile del socialismo positivista offeso: « Venti anni fa queste indagini sociologiche erano opportune (...) oggi bisogna restringersi in campi più limitati » e soprattutto è necessario evitare « frasi altisonanti, ottime per un comizio, ma fuori posto nelle pagine di un lavoro scientifico »; così come è necessario tenere presente, a proposito del problema del nervosismo come causa dell'abuso di alcool, che « l'ordinamento capitalistico produce il nervosismo, ma noi possiamo ben concepire dei correttivi a questo ordinamento che, pur lasciandolo intatto nelle sue qualità essenziali diminuiscano i fattori di 'bancarotta nervosa' » (21).

vita e dell'adempimento del proprio dovere, si incamminano verso la « bancarotta nervosa ». Anche in questo caso l'alcoolismo può essere l'esito di un simile modo di vita.

(20) P. MANES, *Capitalismo e criminalità*, TEN, Roma 1912, pag. 103.

(21) A. ZERBOGLIO, *Recensione a C. Manes, Capitalismo e criminalità*, cit., in *Rivista di diritto e procedura penale*, III, 1912, pagg. 320-321.

Nel 1893 Zerboglio dà alle stampe *Della prescrizione penale. Studio giuridico* e nel 1894 un'appendice al libro di Fioretti *Sulla legittima difesa* (22).

Nella monografia sulla prescrizione penale, il percorso seguito da Zerboglio è quello di esporre la teoria classica in tema di prescrizione, di tentare di delineare un approccio positivista, di compiere un esame critico delle disposizioni in materia, e di proporre quelle riforme che « appaiono, astrattamente, di una attuabilità prossima, e quelle che per essere informate al positivismo puro, si palesano invece di un'attuabilità più lontana » (23). Lo sforzo dell'autore è di indicare « dove il classicismo sia (...) assolutamente inconciliabile colla vita pratica, e dove per contro rinverendosi coi meno rivoluzionarii fra i principi del positivismo, sia in grado di bastare, accordandovisi, allo scorrente periodo di transizione degli istituti e delle vicende giuridico-sociali », senza cadere, però, nell'eccelettismo, « dal quale, istintivamente repugno » (24).

Vagheggiando la grande riforma delle leggi penali, Zerboglio conclude che nelle legislazioni del futuro la prescrizione dovrà essere regolata sulla base delle categorie dei delinquenti, in base al criterio che non si possa parlare di prescrizione finché perduri lo stato dei pericoli dei delinquenti pazzi e alienati; per i delinquenti abituali, passionali e occasionali, si potrà accettare la prescrizione dietro prova della loro emenda e del loro riadattamento alle esigenze della vita civile.

Nella legislazione positiva il processo penale dovrebbe divenire la storia di ogni delinquente, ricostruita sulla base

(22) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione penale, Studio giuridico*, Bocca, Torino 1893; *idem*, *Su la legittima difesa. Studio giuridico*, Bocca, Torino 1894. Questi due lavori gli valsero l'abilitazione alla libera docenza in diritto e procedura penale presso l'Università di Pisa.

(23) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., p. VII.

(24) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., p. VIII. Si tenga presente, per meglio comprendere la dinamica del pensiero di Zerboglio, che egli afferma tra l'altro: « Seguace convinto del criterio fondamentale delle dottrine positiviste, sebbene forse in talune deduzioni, induzioni ed applicazioni non perfettamente all'unisono con coloro che più dappresso la seguono, ritengo che, mentre la pena non è che un mezzo poverissimo intravisto nelle funzioni di correttiva e intimidatrice, è però da accettarsi ed applicarsi risolutamente quale segregatrice dei disadattati al consorzio umano. Non devono quindi ad essa sottrarsi quegli individui contro i quali l'unico mezzo è l'eliminazione, se non dalla vita, almeno dalla società » (A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., pagg. 19-20.)

dei dati antropologici, psicologici, sociologici, sulla base di norme generali collegate a principi fissi e stabilite dalla scienza per definire le varie individualità criminali e l'indole della pena. Oggi, scrive Zerboglio, il magistrato spazia nei confini della sua convinzione personale, privo di ogni sussidio di dati scientifici.

La monografia sulla prescrizione segna il culmine del percorso positivistico di Zerboglio. Poco a poco verrà meno l'utopia di un nuovo diritto penale a base positiva, inizia una lenta ma graduale autocritica, prende avvio il periodo delle incertezze e dei dubbi che lo porteranno a divenire, più che un positivista aggiornato, un positivista scettico (25).

Nel 1900 Zerboglio fonda la « Rivista di diritto penale e di sociologia criminale », il cui programma, elaborato con Pozzolini, condirettore della rivista, è significativo della tendenza che andava assumendo il pensiero di questo autore.

« Noi — si legge nel programma — non ci affacciamo, con un programma eclettico, né andiamo fantasticando di terze o quarte scuole; noi crediamo che il fondamento del diritto di punire consista nel bisogno che la società ha di difendersi contro gli elementi che la perturbano; noi crediamo che la responsabilità penale non si debba più orientare al concetto del libero arbitrio o di una incolore ed insufficiente volontarietà; noi crediamo che per tutelarci dal delitto giovi studiare più il delinquente che l'entità del reato; noi crediamo che la pena sia scarsamente efficace contro l'attività criminosa e che per esserlo di più debba adattarsi ai singoli individui e debba seguirne la correggibilità o la emenda (...). Noi abbiamo dunque un insieme di idee ben chiare e precise, il quale ci mette fra i seguaci di quell'indirizzo che prende il nome di positivismo. Ma nello stesso tempo, crediamo ancora: che la difesa sociale si è svolta e si svolge come tutela giuridica e che urge bene difenderci dal delitto, guardandoci però dal pericolo che la difesa del delitto non trascini ad offendere la libertà ed altri

(25) Tralasciando di ricordare gli altri lavori di questo autore che segnano il suo cammino fino alla pubblicazione dell'*Uomo delinquente*, segnaliamo alcune tappe della sua attività accademica. Conseguita la libera docenza, tiene corsi liberi di diritto e procedura penale nell'Università di Pisa, materia che, dal 1905, insegnerà a Urbino, dove viene eletto prima preside e poi rettore. Nel 1927 è chiamato all'Università di Macerata come professore ordinario, in base alla legge che autorizzava il trasferimento dei professori dalle università libere a quelle regie.

vitali interessi della esistenza consociata (...) e che infine, non abbiamo peranco a nostra disposizione il concetto sicuro di un intero meccanismo giudiziario e giuridico che escluda, non ingenerandone degli uguali e peggiori, gli inconvenienti del meccanismo odierno ».

3. - LE CRITICHE ALLA SCUOLA POSITIVA

Zerboglio già nel 1912 (in *Cesare Lombroso*) aveva indicato come la Scuola Positiva avesse fallito nei propri scopi. Ne *L'uomo delinquente* ribadisce come questa avesse perduto una « seria influenza » e come la produzione scientifica positivista apparisse ormai di « mediocre importanza ».

Tuttavia, sottolinea, « vi sono accenni di applicazione legislativa dei suoi principii e si direbbero acquisiti alla coscienza pubblica alcuni dei suoi postulati e talune delle sue conclusioni » (26).

Zerboglio non esamina però questa contraddizione, il che sarebbe stato di estremo interesse in quanto lo avrebbe costretto ad approfondire anche la propria posizione. Egli preferisce parlare dell'« uomo delinquente »: lo sguardo è rivolto al passato più che al futuro.

Analizzare la questione dell'uomo delinquente non significa tuttavia limitarsi al problema della tendenza al delitto quale derivato da una compagine fisio-psichica organica, dell'esistenza, in altre parole, di un uomo che porti in sé la tendenza al delitto. Significa anche affrontare il problema delle circostanze capaci di trascinare all'infrazione della legge penale coloro che, pur diversi per attitudini e disposizioni psichiche, rientrano in complesso nella categoria degli uomini normali o comuni (27).

Innanzitutto Zerboglio liquida l'equivoco presente nel linguaggio usuale secondo cui vi sarebbe un'eguaglianza tra « delinquente » e « uomo delinquente ». Il delinquente è il violatore delle regole positive penali, l'uomo delinquente è invece colui che porta in sé la tendenza al delitto. È importante tenere disgiunti in due termini nell'analisi concreta della

(26) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 7.

(27) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 8.

violazione della norma in quanto « l'incriminazione di dati atti, dipende da ragioni contingenti le quali tolgono al reato, il carattere assoluto di azione di per sé stessa immorale, anti-sociale — indice della inferiorità etica di chi la compie » (28).

La relatività temporale e spaziale nell'incriminazione indica come « i confini fra i diversi illeciti ed anche fra l'illecito ed il lecito, manchino spesso di un proprio contrassegno, e dipendano quindi da criteri oscillanti » (29), tanto che si può affermare che « in un certo senso, il delitto non esiste, come non esiste il diritto per quanto dell'uno e dell'altro si discorra continuamente per i 'connotati' sommari che li contraddistinguono » (30). In particolare, la norma di per sé non è neppure segno della vera condotta media di un popolo, « potendosi avere leggi buone ed una pessima, partigiana, loro applicazione » (31).

L'abuso della parola delitto, rivolta a indicare qualunque frazione della legge penale (« quasi che ogni delitto si equivalga ») ha ingenerato in criminologia, afferma, grande confusione, che si riflette sulla nozione di delinquente. È quindi importante tenere disgiunti la punibilità di un atto e la possibilità che la commissione di un reato comporti un'anormalità dell'individuo: l'instabilità della norma proibitiva toglie al reato il carattere assoluto di azione di per sé immorale, anti-sociale, indice dell'inferiorità etica di chi lo compie (32).

Psicologicamente, o meglio « eticamente », tra un truffatore grossolano e un abile raggiratore che riesca ad accumulare un patrimonio nella mancanza totale di scrupoli, « non vi è differenza sostanziale, né ve ne ha fra il diffamatore inesperto che cade nelle maglie del codice e quello furbo che sa scansarle nell'esercizio di una consueta accorta maldicenza ». Esiste infatti « una diffusa criminalità, non... criminale, che riabilita, in una certa guisa la criminalità 'legale' o, per lo meno, non ammette di distinguere, dal lato morale, il delin-

(28) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 26.

(29) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 23.

(30) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 24.

(31) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 28.

(32) In una parola, « la legislazione penale non ci offre la prova in sé di una stigmatizzazione d'inferiorità morale, negli atti giuridicamente illeciti, idonea a dimostrare nel delinquente, un uomo qualificato per deficienza etica, ossia un anormale distanziato nella evoluzione morale rispetto ai suoi contemporanei » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 29).

quente che viola i precetti del codice anche nella forma, dal delinquente che non li viola, unicamente, nella forma palese » (33).

Accettare la « normalità » del delinquente non deve tuttavia far dimenticare che esistono in alcuni autori di fatti delittuosi segni fisici e psichici, organici e funzionali, che è utile determinare e conoscere. Respingere la teoria secondo la quale « l'anomalia del delinquente si può desumere dall'anomalia sociale dell'attività delittuosa » (34) non significa necessariamente, allorché ci si trova al cospetto di un efferato misfatto, negare che nel soggetto che l'ha compiuto sia presente un *quid* che discosta la sua personalità da quella dei suoi simili. In questo caso « avvertiamo la necessità di scoprire la ragione di una condotta totalmente disforme non pure dalla condotta generale, ma dalla logica dell'interesse individuale » (35).

Qui si pone l'utilità dell'analisi fattoriale della delinquenza e della distinzione, operata da Ferri, dei criminali innati, pazzi, di passione, occasionali, abituali.

Il fattore antropologico (36) del delitto, che senza dubbio permette di spiegare l'azione (non solo delittuosa) di soggetti che sono intimamente alterati nella loro compagine somatica, non è tuttavia generalizzabile al di fuori di questi casi. L'antropologia criminale ha invece preteso di compiere questa generalizzazione, sforzandosi di « adattare le sue ricerche e le sue interpretazioni antropologiche, all'interpretazione della delinquenza quale anomalia sociale e antropologica » pervenendo in tal modo alla conclusione che « il delinquente si rivela un anormale per il delitto, e le anomalie del delinquente rivelano l'anormalità dell'azione criminosa! » (37).

(33) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 31.

(34) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 32.

(35) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 37.

(36) Per fattore antropologico Zerboglio intende ogni causa del delitto che si riallacci alla struttura fisica e all'indole morale dell'uomo portato, per tale struttura, a commettere azioni delittuose, e a reagire con il delitto nella vita di relazione sociale senza addentellato con le impressioni esterne o in modo sproporzionato alla loro influenza comune (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit. pag. 38).

(37) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 40. In realtà, « coloro che commettono taluni delitti obbedendo ad impulsi antisociali, destituiti della ripugnanza che trattiene in genere gli altri consociati, sono bensì delinquenti — e dei più tristi — ma la loro individualità anomala, non trae origine dalla loro figura di offensori del diritto, bensì da che per offendere il diritto in quel modo, debbono mancare di senso morale o di forze inibitrici, essere, insomma, psichicamente, degli anormali o degli infermi » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 52).

Zerboglio non nega dunque l'esistenza del delinquente nato, afferma che costui compie il delitto non in quanto delinquente ma in quanto anomalo. Egli ammette il parallelismo tra pazzia e delinquenza, vedendo però nel pazzo-criminale più il pazzo che il delinquente. Quindi il fattore antropologico, rispetto al delitto, perde ogni connotazione di specificità, in quanto ogni azione di ogni individuo dipende dalla costituzione individuale (38). La presenza di soggetti anormali nel campo delle azioni antigiuridiche non permette quindi di individuare alcun rapporto necessario tra i due momenti: non vi sono reati che possono essere compiuti unicamente da pazzi, così come non vi sono forme di pazzia che possono avere come risultato un solo tipo di reato.

« Non esiste, pertanto, l'antropologia criminale, per quanto frequentemente i delinquenti siano tali fin dalla loro origine ed in forza della loro costituzione fisica. Con ciò si viene a infirmare la teoria Lombrosiana nella sua più importante conseguenza pratica, ossia che il 'criminale' si distingua per la sua criminalità dagli altri uomini » (39).

L'antropologia criminale ha potuto pervenire alla creazione di una o più tipologie antropologico-criminali in quanto non ha mai compiuto un serio studio sull'uomo normale. Zerboglio rimprovera quindi alla letteratura antropologico-criminale, ricca di notizia sugli anormali, di non aver mai tentato di scolpire l'uomo normale nelle sue più salienti caratteristiche.

In realtà questo appunto è solo in parte corretto. Lombroso, per esempio, prima di tratteggiare il profilo dell'uomo delinquente o della donna delinquente tratteggia l'identikit dell'uomo e della donna normali: solo che le immagini della « normalità » che egli offre sono in funzione della spiegazione della criminalità, e non viceversa. Ma su questo punto Zerboglio non offre certo un capovolgimento di prospettiva. Egli si limita a osservare come una volta intuita l'esistenza di una « individualità criminale » occorre procurarsi con severa circospezione una schiera (non minuscola) di gente normale determinando il tipo dell'uomo onesto e normale. In seguito occorre vagliassero rigorosamente i condannati scegliendo

(38) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 54.

(39) A. ZERBOGLIO, *Cesare Lombroso*, cit., pag. 60.

i rei di delitti indice di profonda alterazione morale che si sarebbero confrontati con gli onesti illustrandone le differenze con riferimento alle loro cause eventuali (40). Questa esigenza di controllo scientifico non è stata invece soddisfatta.

Zerboglio va però oltre, mettendo in dubbio che si possa delineare realmente l'immagine di un uomo normale, in quanto l'uomo normale è rappresentato « da una vasta regione che include dei tipi, fra di loro, intimamente disformi ». Ritiene che l'unica base per distinguere l'uomo medio da quello che si denomina anormale è rappresentata dalla anormalità dell'atto compiuto in rapporto alla spinta psicologica che lo determina (41).

Non è certo una « correzione » che convince in quanto lascia irrisolti i problemi che lui stesso ha posto rispetto allo studio dell'uomo normale. Zerboglio sovrappone il concetto di normalità statistica a quello di normalità psichica. Né, allorché tenta di chiarire la differenza tra uomo normale, uomo medio e uomo onesto, egli riesce a proporre un discorso originale sulla « normalità ». Non si va quindi al di là di un'intuizione della necessità di un discorso diverso da quello strutturato dagli antropologi criminali.

Il sasso era stato comunque gettato. E che Zerboglio avesse colpito almeno in parte nel segno lo dimostrano le recensioni di Santoro e Palopoli (42), e la nota di Ferri con la quale venne postillata la risposta di Zerboglio ai due recensori (43), nota nella quale si legge tra l'altro: « Lo Zerboglio, pur rilevando come i regimi democratici non potessero essere 'positivisti' nella pratica della giustizia penale — dubita assai che il metodo fascista possa portare all'accoglimento delle conclusioni sempre da noi caldeggiate. Ebbene, all'Autore è sfuggito che proprio quelle ragioni che arrestarono i governi democratici sulla soglia del positivismo penale — dottrina di rafforzamento dello Stato e di migliore preservazione della compagine sociale contro il disordine criminoso —

(40) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 49.

(41) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 86.

(42) La recensione di A. SANTORO è apparsa in *Scuola Positiva*, I, 1925, pag. 98; quella di N. PALOPOLI, in *Scuola Positiva*, I, 1926, pagg. 217-220.

(43) La risposta di Zerboglio apparve in *Scuola Positiva* sotto il titolo *L'uomo delinquente ed il positivismo « aggiornato »*, VI, 8-9, 1926.

sospinge il fascismo ad accettare l'essenza stessa delle nostre teoriche e soprattutto le loro conclusioni pratiche ».

È palesemente artificioso affermare che a Zerboglio fossero sfuggite le ragioni che arrestarono i governi democratici sulla soglia del positivismo penale. Infatti, se, scrive Zerboglio, non si può negare, positivisticamente parlando, che lo Stato abbia il diritto di difendere la collettività dalla criminalità, è del pari vero che tale difesa non può essere « positivamente » concepita con una nozione di Stato che porti a confondere la società con lo Stato.

Santoro e Palopoli, da parte loro, rimproverano a Zerboglio di non essere affatto un positivista aggiornato, ma di essere divenuto un positivista evanescente; di aver trasformato il proprio positivismo in eclettismo. Più che un positivista aggiornato, scrive Palopoli, Zerboglio è un positivista tramontato. È la perduta fede scientifica che gli fa formulare critiche infondate all'antropologia criminale, critiche che, a parere di Santoro, sono smentite dalle ricerche condotte in quegli anni soprattutto negli Stati Uniti. D'altronde, rilevano i due recensori, lo stesso Zerboglio, dopo aver affermato che il delitto non è il sintomo di un'anormalità individuale, è costretto ad ammettere che vi sono eccezioni, cioè che vi sono individui che delinquono in conseguenza della loro inferiorità psichica (etica o intellettuale). In sostanza, Zerboglio ammetterebbe l'atavismo, uno dei principi fondamentali dell'antropologia criminale, e confermerebbe, in tal modo, anziché smentire, le ipotesi di Lombroso.

A queste critiche Zerboglio risponde precisando il proprio pensiero e ampliando la prospettiva d'analisi.

Innanzitutto difende la propria matrice positivista (essere positivista, afferma, significa offrire la base dei fatti al cambiamento delle idee), distinguendo però la propria posizione da quei positivisti i quali continuano a proclamare le grandi vittorie positiviste « allorché solo qualche progetto di codice è positivista, in massima o per approssimazione, e le legislazioni non consacrano effettivi successi dei principi fondamentali della scuola positiva » (44).

(44) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 4.

Zerboglio ricorda come a fondamento dell'approccio positivista vi sono:

- a) il concetto di difesa sociale;
- b) l'interpretazione deterministica dei fenomeni sociali e psichici;
- c) l'antropologia criminale.

Quindi ribadisce:

1) se sul terreno positivista non si può negare che lo Stato ha il diritto e il fine di difendere i cittadini, non si può tuttavia concepire tale difesa « positivamente » senza una nozione « esatta » dello Stato e senza « la limpida rappresentazione dei modi e dei confini di esercizio della difesa medesima, affinché una sua esplicazione aberrante non la renda pericolosa » (45). Per cui, più che di difesa sociale bisognerebbe parlare di tutela giuridica (46);

2) se la Scuola Positiva è, e deve essere, determinista « nel senso più stretto della parola », non per questo deve trascurare l'illusione « liberista » (il libero arbitrio è un errore, ma non si può trascurare la « coscienza del libero arbitrio »);

3) l'antropologia criminale ha il vizio d'origine di attribuire al delitto, « assai indeterminatamente inteso », il carattere di un indizio di anormalità; se si ammette che la distinzione tra atti leciti e atti illeciti non si è compiuta per un processo di selezione morale (che pure vi ha contribuito), ma è dipeso da cause sociali di tutela giuridica degli ordini politici ed economici, ha torto la Scuola Positiva che ha avuto la

(45) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 5.

(46) « La tutela giuridica — scrive — forma, senza dubbio, il fondamento della ragione penale, in quanto tutelare il diritto vale difendere lo stato politico di fatto che ne è il substrato, mentre la difesa sociale presupponendo un'organizzazione svolgentesi equamente a beneficio di tutti i consociati, non rappresenta che un desideratum filosofico ed il continuo divenire d'uno stato di cose che sarà, perché conforme al cammino progressivo degli ordinamenti umani, ma che, pel momento, non è. Il principio della tutela giuridica non va assunto nel significato astratto di tutela del diritto come vana entità metafisica, ma del diritto, attribuito e sostanza degli individui e della collettività » (A. ZERBOGLIO, *Dalla responsabilità morale alla responsabilità sociale*, in *Per le onoranze a Francesco Carrara. Studi giuridici*, Bocca, Torino 1900, pag. 272.

pretesa di studiare il criminale prima di indicare chi è l'onesto o, per lo meno, l'uomo normale;

4) quanto alle conclusioni degli studi degli scienziati americani a conferma delle risultanze dell'antropologia criminale, Zerboglio afferma che non si possono opporre alle considerazioni da lui compiute questi apporti, dal momento che è nota quale « costruzione caotica sia quella dei dati antropologici desunti da ricerche confusionarie, senza unità di indagine, partendo da legislazioni punitive le più diverse » (47).

Zerboglio contrattacca anche sul terreno della nozione di pericolosità sociale. Concorda sul fatto che il dibattito indirizzato alla scoperta obiettiva del reato « è assai grossolano e lascia, non di rado, perplessi », ma un'indagine di pericolosità sociale « è immensamente più inafferrabile, schiudendo il varco a testimonianze e perizie così incerte ed impugnabili da sollevare le più fiere proteste e ribellioni della coscienza pubblica » (48).

La valutazione della pericolosità ha in sé « una stigmatizzazione di arbitrio del giudice, che la rende inaccettabile se non in confronto dei delinquenti affetti da una degenerazione inclusa fra le malattie mentali ».

L'errore del positivismo è in sostanza quello di voler mutare in giudizio di pericolosità del delinquente il giudizio di infrazione della legge, con il rischio di trasformare lo Stato « in pedagogo ed infermiere di quanti hanno violato i suoi diritti » (49).

Zerboglio non ripudia quindi il concetto di difesa sociale; si limita a sottolineare il rischio che la difesa sociale si tramuti in difesa statuale. È equivoco confondere la società con lo Stato, le cui leggi penali non sono rivolte all'astratta protezione egualitaria di tutti i cittadini, ma alla difesa concreta degli interessi e dei diritti costituiti (50). Tale equivoco ha portato a impostare la tutela giuridica sul falso binario di un'adeguazione della reazione penale alla pericolosità di molti rei che non sono né più né meno pericolosi degli uomini co-

(47) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 7.

(48) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 9.

(49) *Ibidem*.

(50) Si veda, su questo punto, anche A. ZERBOGLIO, *Lezioni di diritto e procedura penale*, vol. I, La Litotipo, Padova 1921.

muni. Inoltre, ha portato la legge a essere noncurante dei diritti dei cittadini contro eventuali abusi del potere politico e dei possibili errori di coloro che sono preposti alla giustizia penale.

Zerboglio non porta però alle estreme conseguenze le critiche avanzate nei confronti della nozione di pericolosità sociale. Si limita a sottolineare l'arbitrio cui questa nozione può dar luogo senza insistere sulla funzione che svolge all'interno dei meccanismi del controllo sociale.

In un altro scritto, Zerboglio afferma che la temibilità, come base della responsabilità, quando essa sia garantita dall'arbitrio, risponde alla funzione difensiva della società dagli elementi che ne attaccano la sicurezza. Ma i positivisti, sottolinea, hanno confuso la sociologia criminale con il diritto penale, con la politica criminale e con gli altri modi di protezione sociale degli individui che, senza aver commesso delitti, mostrano un'indole propensa a commetterli, o sono pericolosi per la convivenza civile (51). Se il concetto di difesa, il riconoscimento di uomini anormali trascinati a delinquere, la sostituzione in taluni casi delle cure alla pena e il criterio della temibilità sono criteri intrinsecamente giusti, come mai, si domanda Zerboglio, non sono entrati nella vita pratica? Perché, risponde, si teme che negli ordinamenti politici si possa abusare di quel potere discrezionale che presuppone l'apprezzamento della temibilità, e perché non è possibile provvedere al costosissimo regime della individuazione della pena e della cura. Non si può pretendere, scrive, che un uomo sia punito per un elemento di punibilità e non per il reato commesso: « Non si è sufficientemente tranquilli sulle conclusioni dell'antropologia criminale per abbandonare nelle mani del medico o dell'antropologo, il 'malato' od il 'delinquente'. Si preferisce il giudizio del giudice sul reato commesso » (52).

La posizione di Zerboglio non convince del tutto. Appare poco persuasiva una critica che non approfondisce le contraddizioni presenti nella stessa nozione di pericolosità. Si ha l'impressione che spesso più che di scetticismo si debba parlare di agnosticismo critico, in quanto non si mette in discussione il

(51) A. ZERBOGLIO, « I presupposti sociali di una giustizia penale positiva », in *Rivista di diritto e procedura penale*, VIII, 1, 1917.

(52) A. ZERBOGLIO, *Lezioni di diritto...*, cit., vol. II, pag. 46.

diritto della legge penale di definire chi è da considerarsi pericoloso, ma ci si limita a sottolineare l'uso discriminatorio che il sistema giuridico può fare della definizione di pericolosità.

Queste perplessità tuttavia si attenuano leggendo quanto Zerboglio scrive nel 1938 (53). Dopo essersi domandato chi potrebbe ancora sostenere — ad eccezione di pochi casi — la differenza psico-antropologica tra il delinquente e l'uomo comune raggiunto da una condanna, Zerboglio si chiede come si può pensare di saggiare « la personalità morale restituendo poi, corretti, alla società quanti vennero consegnati allo Stato, come temibili attraverso un esame troppo superficiale delle cause che li condussero a non piegarsi alla legge » (54). Se già è spesso difficile il riconoscimento della materiale perpetrazione di un reato, ben più arduo è « il voler riposare le sanzioni sulla ardua diagnosi di pericolosità degli agenti, che richiede perizia, cautela ed ampiezza di indagini, immensamente più difficili del riconoscimento della materiale interpretazione di un omicidio, di un falso o di un furto » (55).

Venendo ora agli aspetti più strettamente metodologici, bisogna sottolineare come il contributo di Zerboglio appare sicuramente meno significativo. Egli ha indubbiamente ragione nel criticare la mancanza di metodo degli studi antropologici in tema di criminalità, ma non appare in grado di condurre fino in fondo il discorso sull'impossibilità di un discorso realmente scientifico date le premesse della Scuola Positiva. Sono critiche che non si inseriscono in una proposta metodologica alternativa.

(53) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Jovene, Napoli 1938.

(54) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pag. 92.

(55) *Ibidem*. Scrive ancora Zerboglio: « Se il 'problema penale' è apparso grave nel passato, ansioso di minori risultati, e contento di provare e dichiarare la commissione di un reato in un ambito di imputabilità, pari alla ricetta legislativa, assai più grave si manifesta quando la posta è costituita dalla fotografia morale di un uomo e della sua classificazione nella scala dei valori etici, col calcolo della probabile condotta a venire. Tale quotazione morale importa ognor più l'analisi dei rapporti fra l'organizzazione dello Stato e l'ordinamento giuridico, in quanto che se l'assetto statale favorisce le condizioni della criminalità e non foggia le proprie regole giuridiche a tutela degli interessi generali, la ribellione alla legge non ha un significato risolutamente anti-sociale, e non denuncia anomalie antropologiche o intrinseche forme di pericolosità sociale da eliminare od emendare. In altre parole, la valutazione dell'uomo ha scarsa conclusione, là dove il fattore precipuo dell'attività criminosa sia offerto dall'ambiente che esplica le sue energie criminogene sullo stesso uomo medio » (A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pagg. 92-93).

4. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I limiti presenti nelle critiche che Zerboglio avanza nei confronti del positivismo criminologico indicano come non fosse possibile operare un aggiornamento dell'antropologia criminale. L'esito non dogmatico della crisi del positivismo non poteva essere che una sorta di scetticismo. Il cammino di Zerboglio, a questo proposito, è significativo: una rilettura « aggiornata » della Scuola Classica, il rifugio di un'analisi prettamente esegetica del diritto penale.

Le critiche rivolte all'antropologia criminale (sostanziale identificazione tra delinquenza e anomalia, sovrapposizione dei concetti di delinquente e uomo delinquente), certamente corrette, non gli consentono però di individuare nuovi rapporti tra antropologia criminale e diritto penale e, tanto meno, forniscono indicazioni in positivo per la costruzione di un nuovo metodo in criminologia.

Due meriti innegabili, e non certamente secondari, vanno tuttavia ascritti a Zerboglio:

1) aver dato, con le sue opere giovanili, un apporto fondamentale allo studio di importanti problemi sociologici e giuridici e all'interpretazione del diritto penale;

2) avere, in seguito, con le sue critiche, richiamato, in quanto positivista, l'attenzione degli studiosi sui limiti del positivismo criminologico.

Per questo, il nome di Zerboglio va ricordato.

Va ricordato anche per aver rammentato come « il problema penale continui ad essere uno dei più complessi, meritevole di libera speculazione, soggetto a lasciare, forse perennemente, insoddisfatto il nostro spirito desideroso di soluzioni definitive, ed in pari tempo dominato dall'ansia di appagare quel senso istintivo, di vendetta in una volta e di giustizia, che ci porta a voler retribuito il male col male » (56).

(56) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pag. 93.

RIASSUNTO

La rilettura delle ultime opere di Zerboglio e in particolare del « L'uomo delinquente », pubblicato nel 1924, indica come troppo spesso l'odierna antropologia criminale abbia costruito le novità delle proprie indicazioni teoriche sulla base di una revisione che non teneva in debito conto le contraddizioni interne allo stesso positivismo criminologico, contraddizioni emerse dal dibattito tra positivisti che si era sviluppato nei primi anni del Novecento, e che vide Zerboglio — avvocato, professore universitario, uomo politico — tra le personalità più significative.

Un'attenta lettura dei richiami presenti nell'« Uomo delinquente » e nel « Cesare Lombroso » mostra che non era possibile alcun aggiornamento del positivismo criminologico.

Infatti l'esito non dogmatico della crisi del positivismo non poteva essere che una sorta di scetticismo. Il cammino di Zerboglio, a questo proposito, è significativo: una rilettura « aggiornata » della Scuola Classica, il rifugio di un'analisi prettamente esegetica del diritto penale.

Le critiche rivolte all'antropologia criminale (sostanziale identificazione tra delinquenza e anomalia, sovrapposizione dei concetti di delinquente e uomo delinquente), certamente corrette, non gli consentono però di individuare nuovi rapporti tra antropologia criminale e diritto penale e, tanto meno, forniscono indicazioni in positivo per la costruzione di un nuovo metodo in criminologia.

Due meriti innegabili, e non certamente secondari, vanno tuttavia ascritti a Zerboglio: aver dato, con le sue opere giovanili, un apporto fondamentale allo studio di importanti problemi sociologici e giuridici e all'interpretazione del diritto penale; e avere, in seguito, con le sue critiche, richiamato, in quanto positivista, l'attenzione degli studiosi sui limiti del positivismo criminologico.

Per questo, il nome di Zerboglio va ricordato, ed anche per aver rammentato come « il problema penale continui ad essere uno dei più complessi, meritevole di libera speculazione, soggetto a lasciare, forse perennemente, insoddisfatto il nostro spirito desideroso di soluzioni definitive, ed in pari tempo dominato dall'ansia di appagare quel senso istintivo, di vendetta in una volta e di giustizia, che ci porta a voler retribuito il male col male ».

RESUME

En relisant les dernières oeuvres de Zerboglio, notamment « L'uomo delinquente », publié en 1924, on constate que trop souvent l'anthropologie criminelle de nos jours a fondé les nouveautés de ses propres indications théoriques sur une révision qui ne tenait pas suffisamment compte des contradictions intérieures du positivisme criminologique, contradictions mises en évidence par le débat entre positivistes qui se déroula au début du siècle et eut en Zerboglio — avocat, professeur universitaire et homme politique — une de ses personnalités les plus significatives.

Une lecture attentive des rappels que l'on trouve dans « L'uomo delinquente » e « Cesare Lombroso » montre que toute mise à jour du positivisme criminologique était impossible.

En effet, l'issue non-dogmatique de la crise du positivisme ne pouvait être qu'une espèce de scepticisme. A cet égard, le chemin de Zerboglio est significatif: une relecture « mise à jour » de l'Ecole Classique, le refuge d'une analyse purement exégétique du droit pénal.

Ses critiques à l'encontre de l'anthropologie criminelle (identification essentielle entre délinquance et anomalie, juxtaposition des notions de délinquant et d'homme délinquant), certes correctes, ne lui permettent pas de déterminer des rapports nouveaux entre anthropologie criminelle et droit pénal, et moins encore lui fournissent-elles des indications positives pour la construction d'une nouvelle méthode en criminologie.

Deux mérites incontestables, et certes non secondaires, doivent être reconnus à Zerboglio: sa contribution fondamentale, à travers ses oeuvres juvéniles, à l'étude de problèmes sociologiques et politiques importants, ainsi qu'à l'interprétation du droit pénal; et, par la suite, celui d'avoir attiré, en tant que positiviste et grâce à ses critiques, l'attention des hommes d'étude sur les limites du positivisme criminologique.

C'est pourquoi le nom de Zerboglio ne saurait être oublié, car il nous rappelle également que « le problème pénal se situe parmi les problèmes les plus complexes, de ceux qui méritent une spéculation libre, un problème susceptible de laisser peut-être à jamais sans réponses nos esprits à la fois désireux de solutions définitives et dominés par l'angoisse de satisfaire le sentiment instinctif de vengeance en un seul coup et de justice qui nous amène à vouloir que le mal soit puni par le mal.

SUMMARY

In re-examining the later works of Zerboglio, in particular « The Criminal Man », published in 1924, one realizes that modern criminal anthropology has too often based its theoretical advances on a revisionism which fails to account for the contradictions found within criminological positivism itself, contradictions which emerged during the debate in the early 1900's involving the positivists, among whom Zerboglio — a lawyer, university professor and politician — was one of the most noteworthy figures.

A careful reading of the references contained in « The Criminal Man » and « Caesar Lombroso » demonstrates that criminological positivism did not lend itself in any way to a reappraisal.

Indeed, a certain scepticism represented the only non-dogmatic solution to the crisis of positivism. In this sense, Zerboglio's line of thought made a significant contribution: a « revisionist » reappraisal of the Classic School, that refuge of the purely exegetic analysis of criminal law.

The criticisms brought against criminal anthropology (its marked tendency to consider criminal and anomalous behaviour as identical phenomena; the overlapping of the concepts of criminality and the criminal man), though certainly correct, do not permit him to establish a new relationship between criminal anthropology and criminal law. What is more, they definitely fail to provide the positive signs which might lead to the creation of a new criminological methodology.

Still, Zerboglio must be credited on two counts, neither of which is of secondary importance: with his earlier works, he made a fundamental contribution to the study of important sociological and legal problems, and to the interpretation of criminal law; his later criticisms, coming from a positivist, alerted scholars to the limits of criminological positivism.

Zerboglio should be remembered both for this and for having reiterated that, « the problem of criminality is still one of the most complex in existence. A worthwhile subject of free speculation, it may never satisfy our spirits, given their need for definitive solutions, and it will always be dominated by fererisch attempts to smother that instinctive yearning for both vengeance and justice which leads us to wish that evil might be punished with evil ».

RESUMEN

Una segunda lectura de las últimas obras de Zerboglio y, en particular, de « L'uomo delinquente » (El hombre delincuente), publicado en 1924, indica cómo, muy a menudo la actual antropología criminal ha construido las novedades de sus propias pautas teóricas en base a una revisión que no tomaba debida nota de las contradicciones dentro del mismo positivismo criminalógico, contradicciones surtidas del debate entre positivistas que se había desarrollado en los primeros años del s. XX, y que vió a Zerboglio — abogado, profesor universitario y hombre político — entre las personalidades más significativas.

Una atenta lectura de las indicaciones dadas por « L'uomo delinquente » y « Cesare Lombroso », demuestra que no era posible ninguna actualización del positivismo criminalógico.

En efecto, el resultado no dogmático de la crisis del positivismo no podía ser más que una especie de excepticismo. El camino que Zerboglio traza en este sentido, es significativo: ponerse al día con « otra » lectura de la Escuela Clásica, el refugio de un análisis estrictamente exegetico del derecho penal.

Las críticas dirigidas a la antropología criminal (substancial identificación entre delincuencia y anomalía, superposición de los conceptos de delincuente y hombre delincuente), ciertamente correctas, en cambio no le permiten individualizar nuevas relaciones entre antropología criminal y derecho penal y, menos aún, dar indicaciones positivas para construir un nuevo método de criminalología.

Sin embargo, hay que reconocerle a Zerboglio dos méritos innegables, y nada secundarios por cierto: la contribución fundamental dada por sus obras juveniles al estudio de importantes asuntos sociológicos y jurídicos así como a la interpretación del derecho penal; y la llamada de atención que, a continuación, dió con sus críticas como positivista a los estudiosos de los límites del positivismo criminalológico.

Y el nombre de Zerboglio debe recordarse no sólo por eso sino también por haber insistido en que « el problema penal continúa siendo uno de los más complejos, dignos de libre indagación, capaz de dejar insatisfecho, quizás eternamente, nuestro espíritu deseoso de soluciones definitivas, y al mismo tiempo dominado por el ansia de apagar esa sed instintiva de venganza y de justicia a la vez, que nos lleva a querer que se pague mal con mal ».

ZUSAMMENFASSUNG

Wenn man die letzten Werke Zerboglios, besonders den « L'uomo delinquente » (veröffentlicht 1924) jetzt wieder liest, zeigt sich, wie die heutige Kriminalanthropologie allzuoft die Neuerungen in ihren theoretischen Anweisungen auf einer Evidenz aufbaut, welche die inneren Widersprüche des kriminologischen Positivismus nicht miteinbezieht: diese Widersprüche waren aus jener Debatte unter Positivisten hervorgegangen, die sich in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts entwickelte und zu deren bedeutendsten Persönlichkeiten Zerboglio — Rechtsanwalt, Universitätsprofessor, Politiker — gehörte.

Eine aufmerksame Lektüre der Hinweise in « L'uomo delinquente » und in « Cesare Lombroso » zeigt, dass kein Fortschritt des Positivismus möglich war. In der Tat konnte die Folge der Krise des Positivismus nur eine Art Skeptizismus sein. Zerboglios Weg ist in diesem Zusammenhang bezeichnend: eine « fortschrittliche » Interpretation der Scuola Classica, die Zuflucht zu einer rein exegetischen Analyse des Strafrechts.

Die Kritiken an der Kriminalanthropologie (wesentliche Gleichstellung von Verbrechen und Anomalie, Überlagerung der Begriffe 'Verbrecher' und 'ein Verbrechen begehender Mensch') erlauben Zerboglio, gleichwohl sie korrekt sind, kein Erkennen neuer Beziehungen zwischen Kriminalanthropologie und Strafrecht und liefern erst recht keine positiven Hinweise für die Erarbeitung einer neuen kriminologischen Methode.

Zwei unbestreitbare und sicher nicht zweitrangige Verdienste muss man Zerboglio anrechnen: er hat mit seinen Jugendwerken einen grundlegenden Betrag zur Erforschung wichtiger soziologischer und juristischer Probleme sowie zur Interpretation des Strafrechts geleistet, und, in der Folgezeit, als Positivist, mit seiner Kritik die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf die Grenzen des kriminologischen Positivismus gelenkt.

Deshalb sollte man den Namen Zerboglios im Gedächtnis behalten, aber auch darum, weil er daran erinnert hat, wie « das strafrechtliche Problem weiterhin eines der verwickeltesten ist, das freie Erforschung verdient; es ist ein Subjekt, das vermutlich unser Streben nach definitiven Lösungen für immer unbefriedigt lassen wird und gleichzeitig vom sehlichen Wunsch dominiert ist, jenem instinktiven Rache- und doch Gerechtigkeitssinn zu genügen, der uns dazu bringt, zu wollen, dass Böses mit Bösem vergolten wird. »